



COMUNE DI LUZZANA

Provincia di Bergamo

Cod. Ente 10133

DELIBERAZIONE N 15 DEL 30.08.2011

COPIA

Oggetto Conferma aumento addizionale Irpef anno 2011. Riapprovazione.

L'anno **DUEMILAUNDICI** addì **TRENTA** del mese di **AGOSTO** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18.08.2000, N° 267, vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRES.	ASS.
BELUZZI	Ivan	X	
VERRI	Eusebio	X	
CASALI	Matteo	X	
FACCHINETTI	Maurizio	X	
ZAPPELLA	Marco	X	
GHILARDI	Michele	X	
TERZI	Fabio	X	
ZAPPELLA	Michele	X	
BETTONI	Enrichetta	X	
MELI	Massimiliano	X	
COLOMBI	Sergio	X	
BONETTI	Damiano	X	
GHIDELLI	Chiara	X	
TOTALI		13	-

Partecipa il Segretario Comunale **Rosati dr. Leonida**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **il Sig. Arch. BELUZZI Ivan – Sindaco** – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione di C.C. N°15 del 30 agosto 2011



COMUNE DI LUZZANA

Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 15 DEL 30.08.2011

Conferma aumento addizionale Irpef anno 2011. Riapprovazione.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 N° 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e contabile.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Lazzarini dr.ssa Gemma



COMUNE DI LUZZANA

Provincia di Bergamo

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che :

- l'art .1 del D. lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato da ultimo dall'art. 40, c. 7, D.L. 1° ottobre 2007, n.159, te stualmente recita:
 1. “ È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
 2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da approvare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo n, cornuta i, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.
 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, rz. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La

Deliberazione di C.C. N°15 del 30 agosto 2011



COMUNE DI LUZZANA

Provincia di Bergamo

deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.”

...omiss



COMUNE DI LUZZANA

Provincia di Bergamo

CONSIDERATO che secondo quanto stabilito dalla recente risoluzione n. 1/DF del 02.05.2011 tutti i Comuni interessati al parziale sblocco del potere di deliberare l'aumento o l'istituzione dell'addizionale Irpef possono esercitare tale facoltà solo a partire dal 7 giugno 2011 ed entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2011;

che l'aumento dell'addizionale irpef per il comune di Luzzana era stata posta in votazione nel Consiglio Comunale del 17 Maggio 2011 con deliberazione n. 09 per cui tale deliberazione si deve considerare sospesa in attesa del nuovo iter deliberativo da farsi dopo il suddetto termine del 07 giugno 2011;

RICORDATO che:

- l'art. 7 bis, c.30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, c.123, legge 13 dicembre 2010 , n.220, hanno disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF, o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberazione l'applicazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 relativo alle "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale ***prevede la possibilità di applicare sin dall'anno 2011 l'addizionale IRPEF, con un'aliquota non superiore allo 0,2 % e di poterla aumentare al massimo dello 0,2%;***
- è pertanto attribuita, dal 2011, al Consiglio comunale la competenza a determinare l'aliquota di compartecipazione all'Imposta sul reddito delle persone fisiche.

AMMESSA la necessità di proporre l'aumento dell'addizionale IRPEF nella misura annua dello 0,2 %, secondo i dettami della risoluzione n. 1/DF, prot. nr. 7995, in data 2 maggio 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze , in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 23/2011;



COMUNE DI LUZZANA

Provincia di Bergamo

VISTA la necessità di aumentare dello 0,2% l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per garantire le entrate sufficienti a finanziare le maggiori spese correnti dovute al continuo incremento dei costi ed a contenere l'aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, nonché di assicurare l'equilibrio di bilancio dell'esercizio finanziario 2011;

ATTESO che, con tale misura dell'aumento dell'addizionale, l'Amministrazione si propone di conciliare il reperimento dei mezzi per mantenere gli stessi servizi dell'anno precedente, nonché di assicurare l'equilibrio di bilancio dell'esercizio finanziario 2011;

RITENUTO necessario, pertanto, a partire dall'anno 2011 aumentare nel territorio del Comune di Luzzana la predetta addizionale all'IRPEF portandola ad una aliquota dello 0,4 punti percentuali;

DATO ATTO, altresì, del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio di contabilità finanza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica amministrativa/contabile del presente atto;

UDITA l'illustrazione del Sindaco che spiega i motivi per cui è stato necessario alla luce della nuova normativa statale riproporre al Consiglio in questa seduta l'introduzione dell'addizionale irpef;

UDITO l'intervento del Consigliere Meli Massimiliano il quale ribadisce quanto già affermato in sede di approvazione del punto all'ordine del giorno durante la seduta del 17 maggio 2011:

VISTI:

- il D. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- il D. lgs. 28 settembre 1998 n. 360;
- il D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

Con voti favorevoli 9 , contrari 4 (Meli, Ghidelli, Colombi, Bonetti), espressi nelle forme di legge



COMUNE DI LUZZANA

Provincia di Bergamo

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati :

1. DI PRENDERE ATTO, **della volontà di aumento dell'addizionale IRPEF nella misura annua dello 0,2 %**, secondo i dettami della risoluzione n. 1/IDF, prot. nr. 7995, in data 2 maggio 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze , in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 23/2011 .
2. DI AUMENTARE , a decorrere dall'anno 2011, **la suddetta addizionale IRPEF fissandola nella misura annua dello 0,4 %**.
3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383 e secondo le modalità previste dal suddetto Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002.
4. DI DARE INCARICO al responsabile del servizio di adottare tutti i provvedimenti conseguenti e necessari all'esecuzione della presente delibera .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito,

Con votazione espressa in forma palese resa nei modi e nelle forme di legge:

Presenti: n. 13

Favorevoli: n. 13

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.



COMUNE DI LUZZANA

Provincia di Bergamo

Letto, approvato, sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Arch. Beluzzi Ivan

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rosati dr. Leonida

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'Art. 124, Comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267, viene affissa in copia all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà *per 15 giorni consecutivi dal 24.09.2011 al 09.09.2011*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rosati Dr. Leonida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'Art. 134, Comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rosati Dr. Leonida

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addì 24.09.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rosati Dr. Leonida